ANNO 3. **Torino, Martedì 26 Marzo 1850.** ***Numero 85***

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI
DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE

	Trim.	Sem.	Anno
In Torino, lire nuove	« 12	« 22	« 40
franco di posta nello Stato	« 13	« 24	« 44
franco di posta sino aiconfini per l'Estero	« 14 50	« 27	« 50

Per un sol numero si paga centesimi 20 preso in Torino, e 35 per la posta.

L'OPINIONE

ASSOCIAZIONI E DISTRIBUZIONI

In Torino, presso l'uffizio del Giornale, Piazza Castello, num. 21, ed PRINCIPALI LIBRAI.
Nelle Provincie ed all'Estero presso le Direzioni postali.
Le lettere ecc. indirizzarle franche di Posta alla Direzione dell'OPINIONE.
Non si darà corso alle lettere non affrancate
Per gli annunzi centesimi 25 per riga.

I signori associati il cui abbuonamento scade con tutto il 31 del corrente mese sono pregati a volerlo rinnovare onde evitare interruzioni nell'invio del giornale.

TORINO 25 MARZO

RISPOSTA DELL' ABATE FLEURY

ai Vescovi protestanti del Piemonte

(Continuazione, V. il numero di ieri)

VI. Questa protezione divenne consueta sotto gl'imperatori cristiani, i quali prestavano alla chiesa la loro potenza coattiva per l' esecuzione dei di lei giudizi. Così dopo che Ario fu condannato nel concilio di Nicea l' imperatore Costantino lo esiliò e condannò al fuoco i di lei scritti, con divieto a chiunque di nascondergli, sotto pena della vita. Nella stessa guisa fu trattato Nestorio dall' imperatore Teodosio. È il secondo studio della giurisdizione ecclesiastica, nel quale ella cominciò ad essere appoggiata dalla giurisdizione secolare.

Quest' appoggio valse principalmente per dare autorità ai giudizi arbitramentali dei vescovi, l' utilità di cui era riconosciuta da tutti. L' imperatore Onorio trovandosi a Milano nel 398, dichiarò che non fosse impedito a niuno di portare le proprie cause davanti al vescovo, semprecchè le parti vi aderissero di spontanea volontà; ma che i vescovi giudicherebbero come arbitri volontari, e soltanto in materia civile. Con un' altra legge del 408 ordina che la sentenza arbitramentale del vescovo sia eseguita senza appello, a guisa delle sentenze del prefetto del pretorio; e che l' esecuzione si farà dagli officiali dei giudici, il che prova che i vescovi non avevano ufficiali che dessero esecuzione alle loro sentenze.

Nissuno era costretto a portare le sue liti davanti al vescovo, nemmanco se si trattava di agire contro cherici. Lo che si vede manifesto in una legge dell' imperatore Marciano, data nel 456 ove è detto, che se colui, il quale persegue un cherico di Costantinopoli, non vuole sottostare al giudizio dell' arcivescovo, non potrá richiederlo in giudizio se non al tribunale pel prefetto al pretorio. In generale i cherici, al paro dei laici, erano sottomessi alla giurisdizione dei giudici secolari; e soltanto era vietato di distrarli dal servizio della loro chiesa col citarli al tribunale di un' altra provincia. Faceva mestieri di rivolgersi al giudice del luogo ov' essi risiedevano, seguendo la massima comune, che l'attore deve seguire la giurisdizione del reo convenuto. Così stabilisce una legge dell' imperatore Leone, e a tutto questo si riduceva il privilegio di cui godeva la chieresia. Le leggi citate finora si trovano tutte registrate nel codice Giustiniano, sotto il titolo *De episcopali audientia.*

Alla metá del V secolo sorsero dei lamenti contro i vescovi i quali volevano estendere la loro giurisdizione, per il che l' imperatore Valentiniano III, trovandosi a Roma, il 15 aprile del 452, dichiarò, con una legge registrata fra le Novelle di Teodosio, che il vescovo non ha autorità di giudicare alcuno, neppure i chierici, se non col loro consentimento e in virtù di un compromesso, stante che sia certo che i vescovi ed i preti non hanno tribunale stabilito dalle leggi e non possono conoscere altre cause se non quelle che concernono la religione, siccome fu stabilito nella costituzione degli imperatori Arcadio ed Onorio. I cherici essere tenuti a rispondere in faccia ai giudici ordinari, tanto nel civile quanto nel criminale; nè i vescovi ed i preti avere altro privilegio tranne quello di potersi difendere col mezzo di un procuratore ove trattisi di materia criminale.

L' imperatore Giustiniano raccolse e confermò nel suo codice la maggior parte di queste leggi, e ne aggiunse altre simili, fra cui la Novella 83 ove è detto: « Mennas patriarca di Costantinopoli ci ha pregato di concedere ai chierici questo privilegio, cioè « che se alcuno ha contro di loro una contesa per « oggetto pecuniario, debba dapprima rivolgersi al « vescovo, da cui quell'ecclesiastico dipende, senza « tradurlo innanzi ai tribunali secolari, tranne il caso « che la causa sia troppo difficile per essere decisa « dal vescovo: ma anche in questo caso si faccia in « modo, che il cherico non sia disturbato dai do- « veri del suo ministero. Che se il cherico è perse- « guito per delitto, si faccia distinzione fra il delitto « civile e il delitto ecclesiastico. » Qui si chiama delitto civile quello che è commesso contro le leggi civili, nello stesso senso che civili sono chiamati i giudici secolari: il che importa di essere notato, perchè secondo l'uso di adesso, civile è sempre l'opposto di criminale « Se pertanto il delitto è civile il che- « rico accusato sarà perseguito qui a Costantinopoli « davanti al giudice competente, e nelle provincie « davanti al governatore, a patto però che il processo « sia terminato fra due mesi; e che se l'accusato sia « trovato colpevole, il giudice lo farà degradare dal « vescovo avanti di punirlo secondo le leggi. Ma se « il delitto è ecclesiastico (o come diremmo oggi giorno « canonico) il vescovo ne giudicherà senza che i giu- « dici civili se ne ingeriscano. Conciossiachè non vo- « gliamo che essi prendano cognizione di tal sorta « di affari che devono essere esaminati ecclesiastica- « mente, e le pene devono essere applicate secondo « i canoni, che le nostre leggi non disdegnano di « seguitare. » Questa costituzione dell' imperatore Giustiniano è dell'anno 539.

In un'altra del 541 (che è la novella 123) lo stesso imperatore dice: « Se taluno ha qualche azione con- « tro un cherico, si diriga primamente dal vescovo; « e se le due parti acconsentono al suo giudizio, noi « vogliamo che il giudice del luogo lo faccia eseguire. « Se invece l'una delle due parti, nel termine di dieci « giorni, oppone riclami, il giudice locale fesaminerà « di nuovo la causa, e se conferma l'antecedente giu- « dizio, non vi sarà più luogo ad appello; ma se il « giudice sentenzia in modo contrario al vescovo, al- « lora si potrà appellare, e la causa sarà giudicata « secondo le leggi. In materia criminale se un che- « rico accusato davanti il suo vescovo, sarà trovato « colpevole, il vescovo dovrà degradarlo, dopo di che « se ne impadronirà il giudice competente e gli farà « il processo secondo le leggi. Che se l'accusatore si « dirige dapprima al giudice secolare, e provi il de- « litto, il giudice presenterà gli atti del processo al « vescovo locale che degraderà il colpevole ove lo « trovi convinto, e il giudice lo punirà secondo le « leggi. Ma se il vescovo non trova regolare la pro- « cedura, potrà differire la degradazione, in guisa « però che l'accusato si trovi sotto buona custodia, e « l'affare sarà dal vescovo e dal giudice trasmesso a « noi, affinchè ne ordiniamo con cognizione di causa. « In materia civile se il vescovo differisce il giudi- « zio, sarà libero alla parte istante di rivolgersi al « giudice secolare; ma se trattasi di affare ecclesia- « stico (di colpa meramente canonica) il giudice se- « colare non ne prenderà cognizione. » L'importanza di questa costituzione sarà dimostrata dal seguito di questo discorso.

Gl'imperatori cristiani diedero ai vescovi anche l'ispezione sulla polizia de'costumi e l'onestà publica, come appare da varie leggi registrate nel Codice Giustiniano al titolo già citato *de episcopali audientia.* Così, per esempio, se i genitori o i padroni volevano prostituire le loro figliuole o schiave, elle potevano implorare la protezione del vescovo per conservare la loro innocenza. Il vescovo, al paro del magistrato, poteva impedire che una donna libera o schiava fosse tratta suo malgrado a rappresentare sul teatro.

Egli interveniva altresì quando si eleggevano curatori pei scemi o i minori, e che prestavano il giuramento. Ai vescovi era stato imposto di visitare le carceri una volta la settimana, nel mercoledì o nel venerdì, d'informarsi del motivo per cui i carcerati, liberi o schiavi che fossero, erano detenuti, se per debiti o per altri misfatti; di avvertire i magistrati affinchè adempissero al loro dovere, e in caso di negligenza, di farne rapporto all'imperatore.

Finalmente i vescovi avevano ispezione sopra l'amministrazione delle rendite e del denaro comune delle città, e la costruzione o riparazione delle opere publiche.

Tale fu il secondo stadio della giurisdizione ecclesiastica, durante il quale gl'imperatori diventati cristiani sostenevano l'autorità dei vescovi colla loro propria, e conferivano ai medesimi qualche ispezione sopra affari temporali per la stima e confidenza che ponevano in loro. I vescovi dal canto proprio inspiravano al popolo la sommissione e l'obbedienza ai principi per principio di coscienza, e come cosa che fa parte della religione. Di questa maniera le due potestá, la temporale e la spirituale, si coadiuvavano e si appoggiavano mutuamente.

V. La caduta dell'impero d'Oriente e la dominazione dei Barbari, cominciò, se male non mi appongo, a guastare quest'unione. I Romani non avevano che disprezzo ed avversione per quei nuovi padroni, i quali, oltre all'essere naturalmente grossolani e feroci (*come sono anche adesso i loro discendenti*) erano per giunta, o pagani, od eretici. All'incontro si accrebbe nei popoli il rispetto e la confidenza inverso ai vescovi, che erano tutti Romani, e il più delle volte tra i più nobili o i più ricchi (*e non magnani, o guatteri di convento, od istrioni ed altri simili come molti vescovi d'oggidì*). Ma in progresso di tempo i Barbari, diventati cristiani, entrarono nel clero e vi portarono i loro costumi; di manierachè i preti e i vescovi non disdegnaro di essere cacciatori e guerrieri, essi diventarono anche signori e baroni, e come tali furono obbligati ad assistere nelle assemblee in cui si regolavano gli affari dello Stato, e che erano in pari tempo parlamenti e concili nazionali.

Ora io considero queste assemblee come la sorgente principale della estensione che prese la giurisdizione ecclesiastica, quando uscì dai suoi limiti, e delle sue usurpazioni sulla giurisdizione temporale. Già un terribile esempio lo scorgiamo sul finire del VII secolo, nel dodicesimo concilio di Toledo, che dichiarò Vamba, re dei Goti nella Spagna, decaduto dalla corona e sciolse i suoi sudditi dal loro giuramento. Questa opinione, che i vescovi potessero deporre i re, fece tal progresso nei seguenti due secoli, che i re medesimi ne convenivano, come si rileva dalla supplica di Carlo il Calvo, presentata al Concilio di Savonières nell' 859 contro Venilone arcivescovo di Sens.

VI. Le false decretali d' Isidoro che apparvero sul finire del secolo VIII recarono un gran cangiamento nella giurisdizione sopra tre articoli: sopra i concili, i giudizi dei vescovi e le appellazioni. I concili divennero più rari dopo che invalse la falsa credenza che non si potessero tenere senza il permesso del papa; e nello stesso tempo un maggiore ostacolo alla convocazione de'concili furono le guerre civili e le ostilità generali che si susseguirono dopo il regno di Lodovico Pio, cioè dopo la metà del IX secolo. Quei disordini interrompevano il commercio tra l' una e l'altra città, e rendevano per conseguenza impossibili le adunanze dei vescovi; come se ne doleva forte Ivone di Chartres. Ora la cessazione o la interruzione de' concili provinciali fu una gran piaga recata alla giurisdizione ecclesiastica.

Un' altra piaga introdotta parimente dalle false decretali fu la difficoltà di giudicare i vescovi; imperocchè da prima essi venivano giudicati liberamente dal concilio provinciale, ma poi le false decretali riservarono quella facoltá al solo papa, ed aggiunsero nuove regole sulla qualitá degli accusatori e dei testimoni. Questa difficoltà di correggere o deporre i cattivi vescovi (*e tanti ne abbiamo pur noi di ca-*

tiv.) ha cagionato l'impunità dei loro delitti e la decadenza della disciplina. Per ultimo le appellazioni al papa, senza mezzo ed in ogni condizione di causa, finirono di annichilare la giurisdizione ordinaria, sopra di che hanno mosse tante e così giuste querele Incmaro vescovo di Reims, ed Ivone di Chartres e San Bernardo.

Il decreto di Graziano', cioè la prima collezione di un corpo di diritto canonico compilata per lo più sopra documenti o spurii o mutilati, confermò ed accrebbe i cangiamenti introdotti nella giurisdizione, stantecchè foss' egli ricevuto come unica regola nei tribunali ecclesiastici, lo che durò quattrocento anni circa; perchè le costituzioni dei papi, posteriori a questa compilazione, non fanno altro che aggirarsi sulle massime contenute nella medesima. Ora il decreto di Graziano andò anco piùn lá delle false decretali in due importanti articoli, l'autorità del papa e le immunità dei cherici: conciossiachè sostenga il papa non essere sottoposto ai canoni, e i cherici non poter essere in nissun caso giudicati dai laici. Papa Nicolò I aveva già sostenuta questa massima nella sua risposta ai Bulgari, dicendo: « Voi altri laici non dovete giudicare i preti « o i cherici, nè esaminare la loro vita, ma dovete « lasciar tutto al giudizio de' vescovi. »

Per provare l' immunità dei cherici Graziano riferisce quattro false decretali, cioè una pretesa lettera di papa Caio al vescovo Felice, una di papa Marcellino, un'altra del papa Sant'Alessandro, ed una decisione di San Silvestro in un supposto concilio tenuto a Roma. Vi aggiunge ancora una falsa legge di Costantino che fu adottata da Carlo Magno, ove, senza nulla dire dei cherici in particolare, rimette ai vescovi tutte le cause di coloro che gli avranno scelti per loro giudici, anche malgrado la parte avversaria (*Queste imposture sopra cui si fondano le pretensioni dei vescovi protestanti, non fanno molto onore alla probità e buona fede di chi le sostiene e vuole servirsene*).

VII. Per tutti questi differenti mezzi la giurisdizione ecclesiastica si trovò assai mutata dopo il secolo XII sia pel miscuglio di temporale collo spirituale, e sia per l'estensione che fu data all' autorità del Papa in pregiudizio di quella dei vescovi. Imperocchè oltre le appellazioni, spesse volte il papa avocava a sè le cause in prima istanza o le rimetteva ai suoi legati o ad altri giudici delegati da lui, e concedeva citazioni generali o particolari per comparire al suo tribunale. Le esenzioni e gli altri privilegi sottraevano pure un gran numero di cause ai giudici ordinari. Ma donde il fondamento di tale disordine se non nella vaga opinione che il papa poteva tutto ciò che voleva, e che egli non era sottoposto ai canoni? Altrimenti come si sarebbe potuto sottrarre alla giurisdizione dei vescovi, e senza il loro consenso, delle chiese particolari o intieri ordini religiosi? Ci rimangono ancora i rimproveri che S. Bernardo faceva agli abbati del suo tempo, per la smania con cui brigavano quelle esenzioni, ed al papa Eugenio per lat roppa facilitá di concederle contro il bene generale della Chiesa. È vero ch' egli non contende al papa l' autorità di farlo, ma egli non era abbastanza istrutto nell' antica disciplina, ai suoi tempi dimenticata.

Tuttavia ella era conosciuta ancora cento anni prima, come appare dal concilio di Ansa presso Lione tenuto nel 1025. Il vescovo di Macon si lagnò che alcuni monaci di Clugny nella sua diocesi fossero stati ordinati dall' arcivescovo di Vienna senza suo permesso. Odilone abate di Clugny produsse un privilegio del papa che esentava il suo monastero dalla giurisdizione del diocesano; ma il concilio oppose i canoni del concilio di Calcedonia e di altri, in conseguenza di che i vescovi dichiararono nullo il privilegio e l'arcivescovo di Vienna riconobbe il suo fallo: tanto quei vescovi erano persuasi che il papa non è superiore ai canoni. (*Ma siccome la corte di Roma non rinuncia mai ai suoi progetti, così fallito questo primo colpo*) la medesima questione fu riprodotta 38 anni dopo al concilio di Châlons, ove presiedette San Pietro Damiano legato del papa, ed ove il privilegio di Clugny fu confermato. Il che dimostra quanto si fosse mutata l' opinione intorno alla potestà del papa.

La giurisdizione degli ordinari si trovò pure notabilmente ristretta da quella dei legati del papa di cui vi fu tanta frequenza dopo il secolo XI, tanto di legati *a latere* che di quelli che risiedevano sul luogo ed avevano la legazione per un privilegio della loro sede o per commissione particolare. Come rappresentanti del papa, vantavano tutti una giurisdizione che escludeva affatto quella dei vescovi senza riguardo alla loro dignitá ancorchè fossero patriarchi, e ad esclusione del vescovo potevano delegare altri giudici.

(*Continua*)

STATI ESTERI

FRANCIA

PARIGI, 22 *marzo*. Le leggi contro la stampa e le riunioni presentate ieri all'assemblea hanno di già prodotto il loro effetto. Uno scontento generale a Parigi, ed una seduta violenta, appassionata, piena d'ira e di recriminazioni. Prima di parlare del giudizio che ne danno i giornali, conviene che facciamo conoscere il tenore delle leggi. Quella relativa ai giornali ed agli scritti politici ristabilisce il bollo, di quattro centesimi pei giornali pubblicati nei dipartimenti della Senna, Senna-e-Oise e del Rodano, e di due centesimi pei giornali pubblicati negli altri dipartimenti.

Essa assoggetta pure al bollo gli scritti non periodici, opuscoli e libri aventi meno di dieci fogli di stampa, e che concernono questioni politiche o di economia sociale. Eleva la cauzione a 50 mila franchi pei giornali che si pubblicano più di due volte ogni settimana nei dipartimenti della Senna, Senna-ed-Oise e Rodano, a 20 mila franchi nelle città la cui popolazione è inferiore a quella cifra. Essa interdice la vendita degli stampati per le vie nei 45 giorni che precedono le elezioni.

La seconda legge proroga d'un anno l'interdizione del diritto di associazione e di riunione, estendendola anche a tutte le riunioni elettorali che potessero compromettere la sicurezza pubblica.

Questi due progetti di legge furono dichiarati d'urgenza ad una ragguardevole maggioranza. Invano Pascal Duprat, Teodoro Bac e Crémieux sorsero a combatterli, provandone l'inutilità. Però, non senza emozione furono veduti votare contro l'urgenza Cavaignac, Dufaure, Lamoricière e loro amici politici.

D'altronde la dichiarazione dell'urgenza non pregiudica in nulla le intenzioni dell'Assemblea, esempio la legge sui *maires*, la quale dichiarata quasi unanimemente di urgenza, fu nel giorno seguente tanto malmenata negli uffizi, che la sua reiezione pare sicura.

Ma i giornali, della maggioranza, moderati e socialisti, come accolsero quelle leggi? La notizia data ieri dal *Courrier Français*, che Véron, Berlin e gli altri redattori in capo dei fogli della maggiorita, avessero incoraggiato il Governo a presentar quelle leggi, pare fosse un desiderio piuttosto che una verità, e le novelle degli altri giornali ed il tenor della lor polemica dimostrano che la cosa andò diversamente.

L'*Evénemt*, il *Crédit* ed altri giornali raccontano che una Commissione composta dei principali giornalisti devoti per ordinario alla maggioranza ed a chi comanda, si era presentata al Ministero dell'Interno per comunicargli una deliberazione presa in una riunione dei fogli moderati, i quali si erano unanimamente obbligati a non sostenere la legge sulla stampa, per questa bella ragione ch'essa è a parer loro *contraria allo scopo che il partito moderato dee desiderare di conseguire*.

Il Ministro dell'Interno Baroche, confermando la notizia che il progetto di legge era stato deliberato in Consiglio, avea manifestato dispiacere che gli fossero state esposte troppo tardi quelle osservazioni, a cui la Commissione replicò di non aver creduto prudente d'intervenire senza esser chiamata, e che avea atteso sino allora nella speranza appunto che il Governo non avrebbe mai adottata una siffatta risoluzione senza consultarli.

Ora che la loro speranza è frustrata, qual partito abbracciano? Il *Constitutionnel* tace; l'*Assemblée Nationale*, che ieri avea fulminato quattro articoli contro i progetti, oggi non ha una parola di biasimo, anzi si congratula col Ministro della giustizia del suo coraggio. Quanto al *Journal des Débats*, esso esprime un biasimo esplicito, severo. « Noi non diremo, scrive esso, che poche parole intorno al primo progetto di legge. Esso non è a seconda dei nostr interessi, ed aggiungeremo che è ancor meno a seconda dei nostri principii e delle nostre inclinazioni. Crediamo che sarà più che inefficace, e che andrà direttamente contro lo scopo che il Governo si propone presentandolo. Quanto al progetto che concerne le riunioni elettorali, esso non fa che arrogere un testo ad un diritto preesistente, ad un diritto primordiale, quello della difesa personale. Noi crediamo dunque che il Governo era già armato di sufficienti poteri legittimi per chiudere i *clubs* divenuti pericolosi alla sicurezza pubblica. »

I giornali moderati tutti concordano nel combattere quei progetti. L'*Ordre* dichiara spuntate le armi del ministero, il *Crédit* invita i suoi colleghi a combatterli ad oltranza, i fogli legittimisti, l' *Union* e l'*Opinion Publique* non parlano altri sensi. Leggi impotenti, gridano essi, e che non hanno mai salvata la società. L'*Estafette* assicura che il partito legittimista si unirà ai repubblicani per respingere quelle leggi.

Dei fogli repubblicani e socialisti non diremo parola. È facile indovinare l'accoglienza che la *Démocratie pacifique* e la *République*, la *Voix du Peuple* ed il *National*, la *Presse* ed il *Siècle* fecero alle leggi Rouher e Baroche. La *Presse* ricorda la sentenza della camera dei pari del 21 dicembre 1830 contro il ministero Polignac, il decreto della corte d'appello del 26 febbraio 1848 per l'arresto di Guizot e dei suoi colleghi, poscia volgendosi al presidente della Repubblica gli chiede se s'affatica per Enrico V e se desidera una terza ristorazione od una quarta rivoluzione. Decidere colla forza le quistioni sociali è volere far retrocedere la Francia, è dimenticare le lezioni del passato.

L'opposizione dei giornali della maggioranza a quelle leggi non è solo dettata da amore della libertà, ma ben anco dall'interesse. Se la legge contro la stampa uccide la *Démocratie pacifique* e la *République*, chi può assicurare che la *Liberté* e il *Dix décembre* ed altri giornali moderati non soggiacciano allo stesso colpo? Lo stesso inconveniente offre la legge contro le riunioni e i comitati elettorali; la disciplina essendo più severa e spontanea nei socialisti che nei moderati, l'assenza dei comitati democratici-socialisti, quando si potessero sopprimere, non impedirà il proletario dal votare in favore dei candidati che gli saranno indicati, e verrà tolta ogni probabilità di buon esito ai moderati, se non possono opporre al comune nemico, qualche unione elettorale.

Iersera si convocarono nelle sale del consiglio di stato, le differenti frazioni della maggioranza per concertarsi intorno alla via da seguire nella discussione di quelle leggi. Furono recitati parecchi discorsi, ma non fu peranco presa alcuna deliberazione.

L'assemblea continuò nella tornata d'oggi la seconda deliberazione sulla legge del bollo per gli oggetti di commercio.

La situazione della banca il 21 prova sempre più la stagnazione degli affari. La riserva metallica aumentò di 4 milioni e mezzo ed ascende ora a 481 milioni e mezzo. La circolazione dei biglietti diminuì di mezzo milione, ed è ora di 465 milioni e mezzo, cosicchè il numerario supera di 16 milioni la somma dei biglietti in circolazione.

I fondi subirono oggi alla borsa lieve variazione.

INGHILTERRA

Nella seduta del 19, la Camera dei Comuni si è occupata della mozione del sig. Hutt, tendente a rivocare i trattati che obbligano l' Inghilterra a mantenere una squadra sulle coste d'Africa per la repressione della tratta dei Neri.

La mozione è così concepita: « Un umile indirizzo sarà presentato a S. M. per supplicarla di intavolare trattative per sciogliere gli impegni che obbligano il paese a mantenere forze navali sulle coste d' Africa collo scopo di impedire il traffico degli schiavi ».

Il sig. Hutt prese a dimostrare che l' Inghilterra mantiene da trent'un anno forze considerevoli sulla costa occidentale dell' Africa, per la repressione della tratta, senza che siasi conseguito alcun utile effetto. Al contrario, la tratta si accrebbe di anno in anno. Nel 1815, si esportavano 90,000 schiavi; nel 1849, se ne esportarono 105,000.

Al congresso di Vienna, il Duca di Wellington, rappresentante l'Inghilterra, mise in campo questa vertenza dinnanzi li inviati delle Potenze europee. Confessava nel suo memoriale che tutte le disposizioni le quali erano state prese affine di reprimere la tratta, non avevano fatto che aumentarla. Ciò non ostante, si continuarono i provvedimenti repressivi.

Nel 1829, lord Giovanni Russell, in allora segretario di Stato delle Colonie, pubblicò anch' esso un memoriale in cui voleva dimostrare che il sistema impiegato non serviva a nulla e che era necessario ricorrere ad altro espediente.

Un'adunanza convocata nel 1830 e composta di lord ecclesiastici e temporali espresse l'opinione stessa.

Nel 1840, vi ebbe una diminuzione notevole nella tratta. Per un momento si potè credere ragionevolmente che le misure coercitive riuscissero efficaci. Ma bentosto si venne a riconoscere che questa diminuzione non era stata prodotta se non dall'aumento generale del commercio.

Nel 1842, il numero degli schiavi esportati non ascendeva a 30,000, fino dal 1843, salì a 55,000; nel 1847 è asceso a 84,000. Le ultime notizie del Brasile ci recano che il mercato è pieno di neri e che l'offerta eccede di molto la domanda.

Questi fatti, proseguì l'oratore, non sono forse concludenti e la squadra che noi manteniamo sulle coste occidentali ci frutta ciò che ci costa?

Ora sappiamo da corrispondenze posteriori che, il giorno 20, la discussione sulla vertenza del commercio degli schiavi, e sulla proposta del sig. Hutt tendente a richiamare dalle coste occidentali di Africa la crociera inglese riuscì animatissima. 154 voti hanno appoggiato questa mozione che 232 rigettarono dietro domanda del Ministro; talchè questi ebbe una maggioranza di 78 voti.

AUSTRIA

VIENNA, 18 *marzo*. I signori conte Archinti, Simonetta e Mylius sono arrivati già da due giorni qui da Milano; si sta attendendo ancora quelli di Venezia, e speriamo che non tarderanno ad arrivare. A questi, più particolarmente destinati per gli oggetti finanziarii, seguiranno degli altri, i quali presteranno i loro consigli al Governo nell'opera delle riforme giudiziarie e comunali. Noi abbiamo inteso nominare alcuni di questi uomini, ed assicuriamo che sono nomi tali, che meritano la fiducia piena delle popolazioni.

La Commissione per la banca, composta di persone distinte di tutti gli Stati della Corona, tenne oggi la sua prima seduta sopra gli affari risguardanti la situazione della Banca e la finanza, e nominò a suo presidente il Principe Salm. Fu quindi comunicato a tutti i membri di essa il programma del Governo, vertente sugli oggetti da trattarsi e discutersi nelle sedute avvenire, (*Corr. Ital.*)

GERMANIA

L'assemblea degli Stati d'Assia Elettorale venne prorogata; quest'atto può ritenersi come precursore del suo scioglimento. Il principe Gortschakoff si recò a Cassel ed ebbe nel 17 una secreta conferenza col principe elettore.

La luogotenenza generale dello Schleswig fece significare officialmente nel giorno 16 alla corte di appello di Kiel che riassumeva il governo dei ducati, e che per conseguenza la giurisdizione doveva essere sottomessa a lui.

Le elezioni pel parlamento di Erfurt fatte nel granducato di Baden riescirono favorevolissime alla Prussia. I cantoni che erano in concetto di austriaci, non mancarono di accorrervi e diedero dei risultati che si era ben lontani dall'aspettare.

In tutti i distretti elettorali, ad eccezione di Manheim, gli eletti riunirono una forte maggioranza. Il numero degli elettori che prese parte al voto, fu consideravolissimo.

FRANCOFORTE, 19 *marzo*. La *Gazzetta delle Poste* di Francoforte annuncia che il barone di Meushengen, plenipotenziario austriaco presso questa città libera, rimise al primo borgomastro una copia di lettera scritta dal principe di Schwartzenberg in cui il governo austriaco dichiarasi d'accordo perfettamente sui principi della convenzione conclusa tra la Sassonia, la Baviera ed il Wurtemberg. Il plenipotenziario austriaco domanda con sollecitudine l'adesione del senato di Francoforte.

D'altra parte l'inviato russo, il principe Gortschakoff ha interrotte le sue relazioni coll'autorità centrale interinaria. Ne fu cagione l'aver egli emesso, nell'atto di presentare le credenziali ond'era investito, delle proposizioni che la commissione federale non era inclinata ad accettare. La Russia dichiarasi apertamente favorevole alle pretese della Danimarca nella quistione dello Schleswig: esige che il sig. Bulon venga accolto dalla commissione come rappresentante del re di Danimarca nella sua qualità di duca di Holstein e di Lauenburgo, e finalmente che

la Prussia sia invitata a terminare pacificamente la vertenza dello Schleswig.

Queste commissioni, come abbiamo detto, furono respinte dalla commissione centrale: ciò prova che l'Austria non crede opportuno di dichiararsi apertamente di far cosa contraria alla pubblica opinione in una vertenza che essa giudica secondaria. Ma adoperandosi a tutto potere per trascinare la città di Francoforte e gli Stati secondari in un concordato contro la Prussia viene a tradire le proprie intenzioni.

STATI ITALIANI

NAPOLI

Facciamo osservare queste parole nell' atto d' accusa del procuratore Augelillo innanzi alla Gran Corte Criminale di Napoli:

« In aprile 1848, rotto ogni freno di morale e di religione, i faziosi tendevano a slacciarsi pur da quello di un reggimento costituzionale, che la magnanimità di Principe clementissimo avea generosamente donato, seguendo l' impulso del suo Real animo, più che il SUPREMO BISOGNO dei sudditi, alla cui immensa maggioranza tutto nuovo, NON DESIDERATO, NON PENSATO giungeva. »

TOSCANA

In punto alla vertenza anglo-toscana, leggiamo nel *Nazionale* del 22:

« Il governo toscano non vorrebb' essere nè costituzionale nè sarebbe libero, se fosse vero, ch' egli rifiuti la mediazione piemontese nella sua vertenza coll' Inghilterra e dimandi la Russa.

« Dappoichè un governo costituzionale non dee avere altro rispetto che l' utilità dello Stato, alla cui salute provvede; utilità, che deesi almeno presumere, quando non si vuole dichiarata e determinata dalle assemblee. Ora non si può non vedere che l'utilità della Toscana consiste nel dar rilievo ed importanza alla diplomazia piemontese, che è l'unica italiana, la quale abbia rispetto e vita nella diplomazia europea. Da nulla può avere maggior giovamento in Toscana che dall' incremento continuo del Piemonte nello sviluppo così delle forze interne come delle estere relazioni. Se il Governo non vede questa cosa palpabile ed evidente, aggiungo all' incostituzionalità continua del suo operare la pervicacia di volersi ostinare in un indirizzo politico, che faccia sempre più impossibile un bill d' indennità, quando che sia e come che sia.

Un governo toscano che ricusasse l'occasione astutamente presentatagli dall' Inghilterra di ricominciare ad aver vita propria e nazionale, riconoscendo la mediazione piemontese, sarebbe un governo ostinato nel male, un governo, che dopo aver condotta la patria a questi estremi nei quali si trova, senza indipendenza e senza libertà, non sapesse nè volesse trovare i mezzi di ridurla a salvamento.

« Un governo toscano, che, rifiutando la mediazione piemontese, dimandasse la mediazione russa, non avrebbe fatta questa risoluzione liberamente. Il dimandarla sarebbe stato non pur consigliato, ma imposto. Esso non dee nè può avere nissuno interesse ad aumentare l' influenza russa in Italia, e molto meno in Toscana: influenza nemica d' ogni libertà e di ogni civiltà; influenza che ora patrona affatto l'Austria e promove i commodi austriac.....

« Che gioverebbe a noi che l' Inghilterra, la quale ha i vascelli vicini, per mostrare ch'ella non si fa imporre dalla Russia, che ha i soldati lontani, recasse un immenso scapito al commercio toscano bloccando Livorno, come ha fatto il Pireo?

« Noi abbiamo parlato condizionalmente, tuttochè ci paresse di sapere che il Governo toscano abbia veramente rifiutata la mediazione piemontese e dimandata la russa. Così nè il Governo ci potrà smentire ambiguamente, nè noi avremo mancato di propugnare francamente, e lealmente l'utile della Toscana.

« Se il Governo accetta la mediazione piemontese, la lealtà delle sue promesse è possibile e la sua deliberazione si può presumere libera; se il Governo dimanda la mediazione russa, egli si mette in una maggiore necessità di continuare a violare lo Statuto, non aprendo le assemblee, e la sua deliberazione si dee presumere non libera ».

VENETO

VENEZIA, 22 marzo. Felice Boscolo, veneziano, d'anni 21, nubile, pescatore, prima mai condannato, ed Enrico Boscolo, veneziano, d' anni 26, ammogliato, pescatore, già condannato una volta per furto, ed una per opposizione alle guardie di finanza, inquisiti pel delitto di pubblica violenza, mediante attiva opposizione alle guardie di finanza in attualità di servizio, e conseguenti leggiere lezioni corporali, furono, con giudizio militare 10 marzo corrente, condannati il primo a due mesi di arresto in ferri inasprito col digiuno di due giorni per settimana; ed il secondo a tre mesi di arresto in ferri pure inasprito col digiuno di due giorni per settimana.

Questa sentenza, confermata da S. E. il generale di cavalleria luogotenente barone Puchner, venne anche tosto eseguita.

INTERNO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

TORNATA 25 MARZO. — *Presidente il cav.* PINELLI

Alle ore 12 e 3/4 il segretario Airenti dà lettura del verbale della tornata antecedente, quindi il segretario Cavallini del sunto delle petizioni ultimamente presentate.

Relazioni di Commissioni.

Approvato il verbale, il dep. di Revel depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per la reintegrazione nelle pensioni di ritiro dei vecchi militari dell' esercito francese.

Il dep. Torelli depone quella sul progetto di legge relativo all'abolizione dei diritti differenziali e ne domanda l'urgenza.

I deputati *Bertini* e *Corsi* fanno successivamente avvertire alle ragioni d'urgenza che starebbero anche pel progetto riferito dal deputato Revel e per l' altro sui lavori da eseguirsi nel porto di Savona.

Il *Presidente* dice che si terrà quel miglior corso che si potrà nel portarli all'ordine del giorno.

Continuazione della discussione sul progetto di legge per le pensioni e giubilazioni militari.

Il dep. *Petitti*, relatore, legge questa nuova redazione dell'articolo 18 che era stato rimandato alla Commissione:

« Art. 18. Il servizio prestato in altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale avanti la promulgazione della presente legge sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito stesso.

« Il servizio prestato nelle armate estere regolari da militari che verranno ammessi nell'esercito nazionale posteriormente alla presente legge sarà tenuto in conto solo pei nazionali autorizzati che conteranno 20 anni di servizio nell' esercito stesso.

« Le campagne però fatte al servizio delle armate estere non daranno mai diritto al beneficio di cui all'art. 24. »

In appoggio a questa redazione legge il dep. Petitti una lunga ed elaborata relazione.

Il dep. *Tecchio* propone che la relazione su questo articolo venga stampata, onde si abbia tempo da studiare l' argomento che per sè è abbastanza importante.

Il dep. *Valerio* appoggia la proposta *Tecchio* osservando esservi molti altri articoli della legge da discutere, e potersi quindi senza inconveniente protrarre la discussione di questo.

Messa ai voti la proposta sospensiva dopo prova e controprova è approvata.

Il dep. *Tecchio* dice, scrivergli il cav. Gerbino, che fece cattivo senso il non essersi in questa legge presi in considerazione i medici e chirurgi civili, i quali finora se avevano per 40 anni prestato l' opera loro in servizio dell' armata godevano d' una pensione, sebbene non mai maggiore di L. 400.

Il R. *Commissario* risponde che prendendo in considerazione la rimostranza fatta presenterà un' analoga proposta prima che sia chiusa la discussione della legge.

Il dep. *Petitti* legge quindi una nuova redazione dell' art. 26 che dietro le osservazioni del dep. Valerio era pure stato rimandato alla Commissione.

Il dep. *Valerio* accetta la nuova redazione.

Il *Presidente* fa osservare che essendo già stato votato l' articolo 26 non si può rinvenire su di esso, ma solo v' ha luogo ad un' aggiunta.

Dà quindi lettura dell' aggiunta proposta del dep. Valerio ed emendata dal dep. Michellini:

« Non sono compresi in quest' eccezione le brigate operai, gli uffiziali e sott' uffiziali, capi operai, e sotto capi operai addetti agli stabilimenti speciali dei corpi dell' artiglieria e del genio. »

Messa questa ai voti viene accettata.

Approvato quindi l'intero articolo 26, lo è pure senza discussione il seguente:

« Art. 27. Le vedove dei morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizii di lui.

« Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siansi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie. »

Si passa poi all'altro:

« Art. 28. I figli o le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di madre o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

« La pensione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni. »

Il dep. *Tecchio* domanda la soppressione della parola *nubili*, dicendo esser equo che il beneficio si distribuisca su tutti i figli egualmente.

Il *R. Commissario* dice essersi voluto con tal limitazione provvedere ai figli ed alle figlie più bisognevoli, che essendo orfane non hanno l' appoggio di un marito, e nello stesso tempo non aggravar troppo l'erario.

Il dep. *Dabormida* appoggia la proposta *Tecchio*, osservando che primieramente l' erario non verrebbe a guadagnare giacchè la porzione delle figlie maritate si devolverebbe sempre in favore degli altri, come disponesi nell'alinea, che in secondo luogo non facendo distinzione si favorirebbero i matrimonii.

Il dep. *Novelli* combatte l'emendamento *Tecchio*, dicendo che la figlia la quale si marita, cessa di far parte della famiglia del padre, dalla quale non può nemmeno ripetere gli alimenti se non in caso d' indigenza; che essa d'altronde trova il suo sostegno nel marito.

L'emendamento *Tecchio* è rigettato.

Adottatasi quindi la parola *porzione* in vece dell'altra *pensione* nel secondo alinea, si vota l'intero articolo quale stava nel progetto.

Vengono quindi approvati senza discussione i seguenti articoli:

« Art. 29. I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli istituti militari di educazione dello Stato, compresovi il ritiro per le figlie dei militari, con che adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammessione ai medesimi.

« Durante però il soggiorno loro in detti stabilimenti, eglino cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio, che potesse personalmente loro spettare, a tenore degli articoli precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle secondo le norme anz'indicate.

« Art. 30. I figli dei militari menzionati all'articolo 29 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti, che, a carico del bilancio della guerra, saranno instituiti nei Collegi convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari, e di arti e mestieri.

« Essi parimenti andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie se vi daranno prova d' idoneità.

« Art. 31. L'ammessione ai posti gratuiti indicati agli articoli 29 e 30 avrà luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate per decisione del Ministero di Guerra e Marina dietro le norme che il Governo prescriverà con Decreto Reale.

« Art. 32. Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco o di un quinquagenario, o di padre o madre vedova venisse a morte per le cagioni indicate nell' art. 26 della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alle vedove, semprecchè il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 27, 28 e 29 pei figli orfani militari.

SEZIONE II. — *Vedove e figli di militari morti per cause indipendenti dal servizio.*

« Art. 33. Le vedove dei militari morti, o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all'art. 27 della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo, o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole del matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

« Le vedove dei militari riformati dopo venticinque anni di servizio avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso al marito alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente.

« Art. 34. I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione sovra stabilita fino all'epoca e nei modi indicati all'art. 28.

SEZIONE III.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

« Art 35. La vedova non ha diritto a pensione, se il di lei matrimonio contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari.

« Art. 36. Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

« Similmente la vedova, o moglie, o madre che passa ad altre nozze, perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

« Nell'uno e nell'altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito all'art. 24.

« Art. 37. La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani, o congiunti di militari contemplati nel presente titolo non potrà mai essere minore di lire cento.

« Art. 38. Il Governo stabilirà con apposito Decreto regio la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi o per esser prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione non abitassero con lei.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

« Art. 39. Il militare che soffrì condanna alla pena dei lavori forzati, non è più ammesso a far valere pel conseguimento di una pensione i servizi militari da lui prestati prima della condanna.

« Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso:

« 1. Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima.

« 2. Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l' individuo rimane privo di tale qualità.

« 3. Per la residenza fuori del Regno senza l'autorizzazione del Re. »

Il *regio Commissario* propone che alle parole *pena di lavori forzati*, si sostituisca *degradazione*.

La proposta è approvata.

Il dep. *Quaglia* presenta un altro emendamento per cui il secondo alinea dell'articolo verrebbe così concepito:

« Il diritto alla pensione ed il di lui esercizio andrà soggetto alle norme prescritte dal libro primo, titolo I, cap. 1, del Codice penale. »

Dice il proponente, voler egli col suo emendamento che i militari riguardo ai beni sieno soggetti alla legge comune; non essere d'altronde in questa legge il luogo d'una disposizione penale con cui si tolga un diritto esistente.

Il *regio Commissario* risponde che non si tratta di togliere un diritto, ma solo di sospenderne il godimento; che d'altronde chi ha meritato sei mesi di carcere non più vuol essere contemplato nelle pensioni.

Rigettasi l'emendamento Quaglia e viene approvato l'art. 39.

Il dep. *Chiò*, osservando che se il militare si rese indegno della pensione con una mancanza, questa però non può togliere alla famiglia un diritto acquistato, propone la seguente aggiunta:

« La famiglia del militare contemplato in questo articolo avrà diritto al trattamento assegnato alla famiglia dei militari giubilati per anzianità qualora il militare abbia compito 30 anni di servizio prima della condanna. »

Il *regio Commissario* oppone che il militare degradato, dimostrandosi per ciò stesso in attualità di servizio, non era ancora stato riconosciuto nel diritto della pensione.

La proposta Chiò è rigettata.

Art. 40. Le pensioni militari sono vitalizie; sono considerate come debito dello Stato; nè esse, nè gli arretrati di esse possono cedersi, o sequestrarsi. eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli art. 116 e 118 del Codice Civile. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

A quest' articolo il dep. *Notta* propone il seguente emendamento che dice essere necessario per esprimerne in modo più preciso il senso: « eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e delli debiti contratti per soddisfare alle obbligazioni di cui agli articoli 116 ecc. »

Il dep. *Novelli* afferma che la parola *previsti* si riferisce a *casi*. Il Relatore dà lettura dell' articolo della legge francese, che è pure concepito in eguali termini.

Il dep. *Notta* ritira il suo emendamento, e l'articolo è quindi approvato come lo sono pure senza discussione i successivi articoli 41 e 42.

« Art. 41. Il Governo determinerà con Decreto Reale le forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che hanno diritto a pensioni militari. Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione, e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima saranno stabiliti per legge speciale: e finchè non sarà sancita detta legge, si provvederà per Decreto Reale.

« Art. 42. Ai militari attualmente in servizio si applicano nel computo del servizio prestato anteriormente alla promulgazione della presente legge le norme di essa o della legislazione anteriore secondochè il risultato riesca loro più favorevole.

« Art. 43. I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell' ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa potranno godere delle disposizioni della legge presente, purchè cessino dei assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo.

A quest' ultimo articolo della legge è proposto dai dep. Cavallini e Franchi il seguente emendamento: « *non che le vedove e i figli de' militari de' quali nelle sezioni* 1.a *e* 2.a *del titolo IV e resisi defunti anteriormente alla promulgazione della presente legge* potranno godere ecc. »

Tale emendamento è accettato e senza discussione è approvato l' art 43.

Il dep. *Tecchio*, ricordando come la Commissione e il Regio Commissario debbano mettersi d' accordo su alcuni punti ancora quistione richiama la loro attenzione eziandio su di un articolo della legge francese del 1831, col quale è stabilito che pei servizi eminenti e straordinarii alla patria si provvederà con leggi speciali alla concessione di pensioni straordinarie; egli crede che l' inserzione di un eguale articolo nella presente legge sarà un eccitamento al valore, del quale spera che l'esercito piemontese sapra sempre dar prova.

Il *R. Commissario* dichiara che si terrà conto di tale proposizione.

Il *Presiden* 'dà lettura della seguente tabella annessa alla legge:

Denominazione	Minimum	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Maximum
Generale d' armata	6000	100 »	8000
Luogotenente Generale	4200	90 »	6000
Maggior Generale	3300	60 »	4500
Colonnello	2700	45 »	3600
Luogotenente Colonnello	2160	42 »	3000
Maggiore	1800	35 »	2500
Capitano	1400	25 »	1900
Luogotenente Veterinario in 1.o	920	24 »	1400
Sottotenente Veterinario in 2.o	720	22 50	1170
Guardarme Maresciallo d' alloggio dei Carabinieri Reali	540	15 »	840
Furiere maggiore sotto Aiutante di Contabilità Tamburo maggiore; Tromba maggiore, Capo musica	360	14 50	650
Furiere Sergente, Maresciallo d' alloggio, Capo operaio, infermiere maggiore	300	11 »	520
Caporale maggiore, Brigadiere maggiore Caporale furiere, Brigadiere furiere, Caporale brigad. Suonatore, Trombettiere di cavalleria e d' artiglieria Sellaio, Morsaio, Armaiuolo, Infermiere, Maniscalco	220	9 »	400
Sotto-Caporale, Vice-Brigadiere, Tamburo, Tromba, Soldato, Vivandiere	200	7 50	350

Il dep. *Fagnani* osserva che lo spazio di vent'anni stabilito fra il godimento del *minimum* e quello del *maximum* delle pensioni di ritiro è troppo lungo perchè i pensionati possano approfittarne; egli propone che tale spazio di tempo sia ridotto a soli 15 anni; tale proposta non è approvata.

È approvata la tabella sino alla designazione del grado di luogotenente; riguardo a questo il deputato *Dabormida* propone che la pensione di ritiro sia portata a L. 1125 il *minimum*, a 18 75 l'annuo aumento, a 1,500 il *maximum*; egli osserva che in altri paesi sono più generose le pensioni di ritiro, e dice, che se non fece osservazione riguardo alle pensioni pei gradi superiori si è perchè credette farsi con esse una posizione abbastanza conveniente ai pensionati; ciò che osserva non potersi dire a riguardo dei luogotenenti.

Il dep. *Jacquemoud* propone che il proposto vantaggio sia pure esteso ai veterinarii in primo, e che questi siano compresi nella nota di assimilazione ai gradi militari, che dovrà farsi pei chirurghi dell'esercito.

Il dep. *D'Aviernoz* fa presente che il servizio dei veterinari in campagna è poca cosa.

Il dep. *Dabormida* fa presente come sia difficile e pericoloso il servizio dei chirurghi in campagna, mentre essi accorrono sul campo alla ricerca dei feriti e i veterinari ciò non facciano, riconoscendosi inutile in campagna il ricercare cavalli cui fosse rotta una gamba; osserva, non essersi i veterinari sinora ragguagliati agli uffiziali, e non fare essi generalmente i loro studii alla università, ma in apposite scuole; egli conchiude, proponendo che si mandi l'alinea che li riguarda alla Commissione perchè vegga se la proposta pensione di ritiro sia ragguagliata ai tre quarti della paga di attività.

È votato il proposto aumento di pensione pei luogotenenti; il dep. *Jacquemoud* di Moutiers si oppone al rinvio della Commissione dell' alinea concernente i veterinari dei quali afferma essere importantissimo il servizio.

Il *R. Commissario* e il dep. *Dabormida* osservano, che i veterinari non sono assimilati agli uffiziali subalterni, ma ne hanno bensì il trattamento.

Il dep. *Mellana* osserva, non parlarsi di quello che siasi fatto pel passato, ma di quello che convenga fare per l'avvenire; e dice essere appunto nell' occasione che si fa una prima legge sulle pensioni che si deve di ciò trattare.

La Camera approva la trasmissione alla Commissione dell' alinea riguardante i veterinari.

L' aumento proposto dal dep. *Dabormida* eziandio in favore dei sottotenenti, porterebbe le loro pensioni a 900 il *minimum*, a 15 l' annuo aumento, a 1200 il *maximum*.

Il dep. *Quaglia* osserva che ciò in alcuni casi sarebbe in opposizione coll' articolo di legge già votato, che stabilisce, non dovere mai la pensione per giubilazione superare la paga di attività.

Il dep. *Dabormida* osserva, che non sarebbe superata tale paga colla proposta pensione.

L' aumento è approvato, e rimandato alla Commissione l'alinea riguardante i veterinari in 2.o.

Il dep. *Serpi* vorrebbe che i brigadieri, ora sergenti dei Cavalleggieri di Sardegna, sieno pareggiati nella tabella ai marescialli di alloggio dei Carabinieri, prestando essi un servizio egualmente difficile, e anche più pericoloso di quello da questi prestato.

Il dep. *Chiò* dice, doversi estendere ai marescialli d' alloggio dei Carabinieri la norma adottata pei gradi superiori, stabilire per pensione di ritiro i tre quarti della paga di attività.

Il R. *Commissario* si oppone per le ragioni già anteriormente addotte alla proposta *Serpi*

I deputati *Boyl* e *Serpi* insistono nel domandare l' assimilazione dei sergenti nei Cavalleggieri Sardi ai marescialli d'alloggio dei Carabinieri, asserendo tale proposta essere fatta nell'interesse del reggimento e del servizio di tale arma.

Il dep. *Dabormida* propone che alla Commissione sia rimandato l'alinea perchè riconosca quali siano i rapporti fra i vari gradi dei Cavalleggieri di Sardegna con quei dei Carabinieri.

Il *Ministro della Guerra* dice, non opporsi a tale rinvio, ma lo dichiara inutile, asserendo non essere ammessibile il proposto confronto.

Il dep. *Chiò* per le ragioni addotte in favore dei marescialli d'alloggio, insiste perchè anche ai gradi minori si voglia stabilire per pensione di ritiro i tre quarti della paga di attività.

Il dep. *Dabormida* propone che per tale motivo si rimandino alla Commissione gli altri alinea della tabella perchè vegga se le pensioni di ritiro siano proposte in rapporto colle paghe di attività.

La Camera approva tale proposta.

Discussione sul progetto di legge per indennità ai danneggiati dalla guerra.

Il *Presidente*, osservando che l'ordine del giorno porterebbe la discussione sul progetto di legge pel riordinamento stradale della Sardegna, e allegando l'urgenza del progetto di legge col quale è aperto un credito straordinario di L. 500m. pei danneggiati dell'ultima guerra, interpella la Camera se alla discussione di questo voglia dare la precedenza su quella che è all'ordine del giorno.

Aderendo la Camera a tale proposta, il presidente dà lettura del progetto di legge che è il seguente:

« Art. 1. È aperto al Ministro dell'Interno sul bilancio del 1849 un credito di L. 500m. per sovvenzioni agli abitanti delle provincie di Novara e di Lomellina che furono danneggiati in occasione della guerra del mese di marzo 1849, e che trovansi in ristretta condizione di fortuna.

« Art. 2. Sono considerati di ristretta fortuna i danneggiati che non abbiano un patrimonio di L. 10m., od una rendita di lire mille per causa del loro commercio o della loro professione.

« Art. 3. Il riparto tra i danneggiati di ristretta fortuna verrà fatto sulla base dei danni accertati dalle Commissioni instituite in quelle due provincie, esclusi però i danni per derubamenti di denari.

« Art. 4. Per accertare quali siano i danneggiati di ristretta fortuna, e per fare le proposte di riparto verrà creata dal Governo un'apposita Commissione.

« Essa avviserà ai mezzi più opportuni per accertare lo stato di fortuna de'danneggiati, e provvederà per un primo riparto del cinquanta per cento del danno come sovra stabilito, salvo a procedere ad un nuovo riparto della somma che sopravanzerà.

« Art. 5. Nel caso che soddisfatti i danneggiati di ristretta fortuna, rimanesse un sopravanzo, questo verrà ripartito tra i danneggiati più bisognosi dopo quelli contemplati dall'art. 3.

Il deputato *Cavallini* domanda che, prima che si entri nella discussione di questa legge, voglia il ministro della guerra dichiarare se, come e quando intende il governo di pagare le requisizioni di guerra fatte per suo conto; questa, afferma, ammontare a considerevole somma; osserva, essere anticipazioni fatte da alcune provincie allo Stato; doversi rimborsare, e non essersi ancora pensato a farlo.

Il Ministro della Guerra risponde, non poter al momento dire quanto a questo riguardo già siasi fatto, ma che se ne informerà; potere intanto affermare, che una anticipazione fu già fatta, e si riserva di domandare a suo tempo i maggiori fondi necessari all'uopo.

Il dep. *Cavallini* afferma, nulla essersi ancora pagato a quelli che ritengono i boni delle requisizioni, e farsi perciò molti richiami.

Il dep. *Bertolini* domanda, che anche alla provincia di Bobbio siano pagate le requisizioni fatte per conto del Governo.

Il Presidente, osservando non essere pronto il Ministro della Guerra a dare in proposito più esatte informazioni, dichiara aperta la discussione generale sul progetto di legge pei danneggiati dall'ultima guerra.

Il dep. *Cagnardi* ricorda il principio che chiunque reca danni è tenuto a risarcirli; dice che tale principio va soggetto a qualche eccezione in occasione di guerra guerreggiata; ma egli domanda se ciò sia giusto? Osserva, affermarsi dagli adulatori dei principi che tali danni son prodotti da fortuite eventualità; egli dice, essere questa una finzione ripugnante al buon senso; ricorda, come alcuni Governi anche dispotici indennizzassero in altri tempi i danni recati dalla guerra; e cita l'esempio della Russia sotto Pietro il Grande, e sotto Alessandro I; osserva, che fin l'Austria pretese dal Piemonte 20 milioni a titolo d'indennità ai privati per danni recati dalla guerra; egli afferma, che tutto lo Stato deve concorrere a riparare i danni particolarmente sofferti da alcune provincie, asserendo che anche quelli cagionati dai nostri soldati sono da considerarsi un effetto della guerra guerreggiata; osserva, che il Governo deve protezione alle vite e agli averi dei cittadini, e dice essere la sua colpa, se questi non furono protetti; domanda, se la Lomellina e il Novarese che sostennero come le altre provincie dello Stato le spese della guerra, abbiano ancora a sopportare esse sole più gravi danni; egli invita i rappresentanti della nazione ad abbandonare l'odiosa teoria suscitata per adulare i Principi, e ad interrogare la propria coscienza, se sia giusto che pochi abbiano a soffrir pel vantaggio di tutto lo Stato; egli conchiude, riservandosi di proporre alla legge emendamenti analoghi ai principii da lui emessi.

Il relat. dep. *Piccone* dice, la Commissione aver studiato se si avessero da indennizzare tutti i danni che provengono dal fatto della guerra, e avere fatta distinzione fra quelli che dipendono dal Governo e quelli che dipendono da individui appartenenti a truppe straniere; pei primi aver riconosciuto doversi l' indennità, pei secondi non doversi, perchè in tal caso ogni famiglia potrebbe domandarla pel danno che risentì dall' assenza di uno dei suoi membri per cagione della guerra; ricorda come nel 1792 le provincie danneggiate non fossero indennizzate; osserva, avere la Commissione, benchè non ne riconoscesse obbligo al Governo, proposta l' indennità per le famiglie di ristretta fortuna, affine di evitare il pericolo che, avvenendo nuove guerre, le classi meno agiate non abbiano a manifestare minore entusiasmo per la causa nazionale.

(Domani il seguito)

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Relazione di commissioni.

Continuazione sul progetto di legge per indennità ai danneggiati dalla guerra.

NOTIZIE

Oggi il VI collegio elettorale di Torino procedeva alla votazione per la nomina del suo deputato al Parlamento. I candidati, per una mala intelligenza di partiti, erano più di otto: il prevosto *Robecchi* della sinistra, l'avv. *Colla* ed il dottor *Bonacossa* oppositori moderati, il marchese *Montezemolo*, l' avv. *Miglietti*, l'avv. *Paroletti* e due altri tutti conservatori. Nessuno ebbe la maggioranza assoluta, ed oggi si procede al ballottaggio fra il dottore Bonacossa e l'avv. Miglietti.

— Siamo assicurati che molti cittadini di Torino, per lo più militi della Guardia nazionale, vanno firmando una petizione al Senato in favore della legge Sicardi.

Relatore di questa legge nel Senato non è il conte Stara, come avevamo annunciato, ma il barone Demargherita, l'antecessore nel Ministero del conte Siccardi.

— Un R. Decreto del 21 stabilisce che gli uffiziali inferiori (luogotenenti o sottotenenti) collocati in aspettativa, quando loro tocchi di riempire le vacanze del proprio grado avvenute nei quadri del corpo dell' arma loro, non possano esservi ammessi se prima non avranno fatto prova d'essere forniti dell'istruzione e dell' idoneità necessaria al pieno adempimento dei doveri inerenti al proprio grado. A facilitare poi ad essi i mezzi d'istruirsi e di mantenersi avvezzi ad ogni maniera di disciplina, stabilisce che s'abbiano ad instituire speciali depositi, in che i detti uffiziali avrebbero istruzione e mensa in comune. Tale instituzione però non è obbligatoria: ognuno dei detti uffiziali può o non approfittarne; è tuttavia fisso come debito d' ognuno d' essi di restituirsi al luogo del deposito assegnato al momento dell'ispezione che un uffiziale superiore specialmente delegato vi farà almeno una volta all'anno.

— Secondo il *Risorgimento*, sarebbe stato eletto a Senatore del Regno l'avv. Pietro Gioja da Piacenza, già deputato al Parlamento e consigliere di Stato.

— La Commissione della Camera elettiva, incaricata dell' esame della proposta di legge sull'istruzione secondaria, s'è eletto per relatore il Cav. Boncompagni.

— Un drappello di scuolari rappresentanti tutte le classi del Collegio nazionale del Carmine ed una numerosa fila di professori non solo di Torino ma di molti collegi dello Stato, membri della Società d' istruzione e d' educazione, rendevano questa mattina gli estremi onori al professore Giovanni Pasero, ispettore delle scuole elementari della provincia di Torino, morto dopo non lunga malattia in età di 28 anni. Ei lasciava orbe di sè un' infelicissima madre ed un' amorosa sorella che avevano nel loro figliuolo e fratello ogni loro consolazione ed il sostegno della lor vita. I pietosi colleghi del defunto vollero pagare un ultimo tributo di amicizia, raccogliendo a pro delle infelici ben più di 200 fr. Sappiamo che il Consiglio generale sopra l' istruzione elementare propose al Ministro della pubblica istruzione di dar loro un sussidio, che non verrà, crediamo, di certo negato.

— La R. Camera d'agricoltura e commercio di Torino pubblica il Regolamento, che coll'incominciarsi nel prossimo aprile l'uso generale del sistema metrico vorrassi giusta questo osservare relativamente alla *condizione* ed all'*assaggio* delle sete.

— Il *Risorgimento* perde uno de'più valenti suoi redattori. L'avv. Ferrara, siciliano, professore nella nostra Università d'economia politica, annunzia oggi di cessare dal far parte della sua compilazione.

— Fu sempre con calore che raccomandammo a tutti i buoni la propagazione della *Società d'Istruzione e d'Educazione*, perchè qui fra noi, dove in punto a questa tutto è a rifare, esigesi il concorso di tutti per fare è bene e molto. È dunque con vero compiacimento che vediamo costituirsi di tanto in tanto in alcune provincie Comitati figliali di essa. Pochi di sono uno inauguravasene in Asti composto di ben 68 membri, 35 tra professori, provveditori locali e padri di famiglia, 33 maestri elementari. Nel costituirsi che faceva, l'egregio dottor Bajno, provveditore provinciale per gli studi, pronunciava un nobilissimo discorso.

NOTIZIE DEL MATTINO

Erfurt, 20 *marzo*. Oggi il parlamento tenne la sua prima seduta. Oltre al decreto di apertura venne presentata a questa sessione la legge elettorale, l'atto addizionale alla costituzione e altre leggi di minore importanza. Fu nominato provvisoriamente a presidente il sig. Auerswald.

A. BIANCHI-GIOVINI *direttore*.

G. ROMBALDO *gerente*.

TIP. ARNALDI.